

I DECRETI ATTUATIVI LEGGE 107/ 2015

D.Lgs.59/2017

D.Lgs.60/2017

D.Lgs.61/2017

D.Lgs.62/2017

DECRETI ATTUATIVI



D.Lgs.59/2017

D.Lgs.59/2017

- **Art.1,c.181,lett.b** *« riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione»*
- **3 FASI:**
 1. *Superamento concorso pubblico nazionale indetto su base regionale o interregionale*
 2. *Percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio (FIT)*
 3. *Accesso ai ruoli a tempo indeterminato previo superamento valutazioni intermedie e finali*

FASE 1 contingenti e requisiti art.3

Il Concorso è indetto con cadenza biennale

Contingenti separati:

1. Scuola secondaria di primo e secondo grado
2. ITP per scuola di secondo grado
3. Posti di sostegno

Requisito di accesso:

- Laurea Magistrale o a ciclo unico
- 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche

FASE 1 prove di esame

**3 prove di esame: 2 prove scritte nazionali e 1 orale
per il sostegno una terza prova scritta**

Prima prova scritta: disciplina scelta dal candidato tra quelle afferenti la classe di concorso

Seconda prova scritta: discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche

Prova orale: tutte le discipline della classe di concorso oltre alla conoscenza di una lingua straniera europea almeno livello B2 e possesso abilità informatiche di base.

Terza prova scritta per i candidati a posti di sostegno: pedagogia speciale, didattica per l'inclusione scolastica e relative metodologie art.6,c.5

FASE 1 GRADUATORIE art.7

La graduatoria di merito è compilata sulla base dei punteggi ripostati nelle singole prove e nella valutazione dei titoli.

Sostegno: 70% punteggio terzo scritto

30% somma punteggi delle altre tre prove
valutazione titoli

I candidati, se presenti in più graduatorie, optano per una sola
Scelgono il percorso FIT nell'ambito territoriale della regione in cui hanno concorso

FASE 2 FIT

Contratto triennale retribuito di FIT con USR

Il contrattista su posto comune è tenuto (art.8c.5lett.d e art.10)

- *Termine primo anno → diploma specializzazione presso università → 60CFU*
- *Durante secondo e terzo anno →ulteriori attività di studio →tirocinio diretto e indiretto → supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 gg nell'ambito territoriale e nel terzo anno su posti vacanti e disponibili*

Il contrattista su posto di sostegno è tenuto (art.8,c.5,lett.e;art.9,c.3;art.11)

- *Termine primo anno →diploma specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno*
- *Durante secondo e terzo anno →ulteriori attività formative →tirocinio diretto e indiretto → graduale assunzione di autonome funzioni di docente*

FASE 2 FIT - TIROCINIO

Il tirocinio diretto e indiretto è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT con un TUTOR scolastico, coordinatore e universitario (art.12,c.1)

DIRETTO: *presso le istituzioni scolastiche con attività di osservazione, analisi, progettazione e realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento. Con tutor scolastico e coordinatore (art.12,c.3)*

INDIRETTO: *presso Università o AFAM con attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto. Con tutor universitario e in collaborazione con i tutor coordinatori*

FASE 3 VALUTAZIONE FINALE E IMMISSIONE IN RUOLO art.13

La valutazione finale considera lo sviluppo delle competenze professionali in classe e nella scuola

La supplenza annuale del terzo anno FIT vale come anno di prova per immissione in ruolo

La valutazione è affidata ad una commissione da istituire presieduta da Dirigente scolastico della scuola dove il docente ha svolto il terzo anno, docenti università del primo anno di FIT, i tutor universitari, il coordinatore, il tutor scolastico del terzo anno.

Per la validità: 180 gg di cui 120 gg di attività didattica (L.107/15 art.1,c.116)

Esito positivo → assegnazione e proposta di incarico con chiamata diretta (art.1c.80)

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

(18G00172) (GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

792. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 794 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

MODIFICAZIONI D.lgs.59/2017

- **Per accedere all'insegnamento il percorso formativo triennale (FIT) sarà sostituito da un «percorso annuale di formazione iniziale e prova».** Tale percorso è previsto per coloro che supereranno i prossimi concorsi.
 - **Per l'ammissione ai concorsi rimane necessario il possesso di 24 crediti formativi universitari o accademici, CFU/CFA acquisiti nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.** Per talune categorie di aspiranti docenti è previsto l'esonero dal possesso dei 24 CFU/CFA.
 - **Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.**

D.Lgs.60/2017

D.lgs.60/2017

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il **Decreto Legislativo 60** promuove la cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio artistico e lo sviluppo della creatività.

Il **PTOF** della istituzione scolastica deve prevedere tra gli **obiettivi educativi** che intende perseguire la centralità della cultura umanistica e artistica che distingue la nostra identità nazionale.

Con attività teoriche e pratiche, con modalità laboratoriale nei **percorsi curricolari, anche in verticale**, in alternanza scuola-lavoro ma anche con specifiche iniziative extracurricolari.

ART.1,c.2

Art.1,c 2

E' compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle **arti**, quali requisiti fondamentali del **curricolo**, nonché', in riferimento alle **competenze sociali e civiche**, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla **conoscenza del patrimonio culturale** nelle sue diverse dimensioni.

ART.2

Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel **Piano triennale dell'offerta formativa**, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.

2. La **progettualità** delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante **percorsi curricolari**, anche in **verticale, in alternanza scuola-lavoro** o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata **in rete** con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché' di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

ART. 3

I TEMI DELLA CREATIVITA'

La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della **sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie**, nonché' delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico.

Essa si realizza nell'ambito delle **componenti del curricolo**, anche verticale, denominate «**temi della creativita'**», che riguardano le seguenti aree:

-
- a) **musicale-coreutico**, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella piu' ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;
- b) **teatrale-performativo**, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;
- c) **artistico-visivo**, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualita' e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;
- d) **linguistico-creativo**, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.
-

ART. 5

IL PIANO DELLE ARTI

Il Piano delle arti reca le seguenti misure:

- a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale **laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa**;
- b) supporto alla **diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo**, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e, **nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei «temi della creatività»**;
- c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una **didattica orientativa**;

ART. 5

d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy;

f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;

ART.5

g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità;

h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche;

i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

Per la formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività le scuole si possono avvalere della consulenza di **INDIRE (art.6)** ed aderire a **reti di scuole (art.7)** per corsi di formazione docenti (c.124 e c.58 lettera d), condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori, organizzazione di eventi ed esposizioni, utilizzo del digitale e multimediale in coerenza con il PNSD **(art.8)** L'organico della autonomia è pienamente funzionale alla attivazione di corsi di potenziamento ed attività aggiuntive.

CAPO III

Promozione dell'arte nel primo ciclo

Art. 9

Promozione della pratica artistica e musicale
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e' promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni.

ART.10

Art. 10

Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai temi della creatività si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline.

ART.11

Poli a orientamento artistico e performativo

1. Le istituzioni scolastiche del **primo ciclo** di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in **una o più sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creatività**, possono costituirsi in **poli a orientamento artistico e performativo**, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Ai **poli**, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al **settore musicale e artistico**, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.

ART.12

Art. 12

Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale

1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a **indirizzo musicale**, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in **coerenza** con il **Piano triennale dell'offerta formativa**.

CAPO IV

Capo IV

Promozione dell'arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale

Art. 13

Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado

1. Le scuole secondarie di **secondo grado**, nella definizione del **Piano triennale dell'offerta formativa**, organizzano attività comprendenti la **conoscenza** della storia delle arti, delle culture, dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la **pratica** delle arti e della musica sviluppando **uno o più temi della creatività**, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.

ART.14

Art. 14 Licei musicali, coreutici e artistici

1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.

Di notevole impatto e ricaduta economica sulle scuole è il **Piano delle arti** adottato con decreto successivo (6 giugno 2018) a sostegno della realizzazione nel **primo ciclo** di istruzione, dei **poli a orientamento artistico e performativo**, e, nel **secondo ciclo**, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei «temi della creatività attraverso proposte progettuali attuative del piano triennale delle arti.

Le istituzioni scolastiche del **primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale**, che hanno adottato, in una o più sezioni, **curricoli verticali in almeno tre temi della creatività**, possono costituirsi in **poli a orientamento artistico e performativo**, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

Nella scuola secondaria superiore le attività sono svolte in **continuità con la scuola di primo grado** e, nei licei musicali, coreutici ed artistici è possibile rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la **quota di autonomia e gli spazi di flessibilità** per offrire agli studenti un ampio numero di insegnamenti.

D.Lgs.61/2017

D.LGS 61/20 art.1,c.1-2

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la **revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale**, nel rispetto dell'art.117 della Costituzione, nonché in raccordo con i percorsi dell'istruzione professionale attraverso la **ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali**.

2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono **scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica**.

OBIETTIVI

- Superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica
- Superare la sovrapposizione dei percorsi dell'istruzione professionale con quelli di IeFP di competenza delle Regioni creando un **sistema duale** con un raccordo tra istruzione professionale e istituzioni formative in modo **stabile e strutturato**

ART.1,c.3-4

3. Il modello didattico è improntato al principio della **personalizzazione educativa** volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per **l'apprendimento permanente** a partire **dalle competenze chiave di cittadinanza**, nonché' di orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il **modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali** di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento.

4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di **formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese** per un saper fare di qualità comunemente denominato **«Made in Italy»**, nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel **mondo del lavoro e delle professioni**.

ART.2

Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere:

a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali

ART.2

Il **profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P. allegato al decreto)** si basa su uno stretto raccordo della **scuola con il mondo del lavoro** e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea e ad una **personalizzazione dei percorsi** contenuta nel **Progetto formativo individuale (art.5)**

I percorsi di istruzione professionale, di competenza dello Stato, hanno una **durata quinquennale** e sono finalizzati al conseguimento di **diplomi di istruzione secondaria di secondo grado** che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

ART. 3_INDIRIZZI DI STUDIO

Gli 11 indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, dall'a.s.2018/19 sono i seguenti:

- a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;***
- b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;***
- c) Industria e artigianato per il Made in Italy;***
- d) Manutenzione e assistenza tecnica;***
- e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;***
- f) Servizi commerciali;***
- g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;***
- h) Servizi culturali e dello spettacolo;***
- i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;***
- l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;***
- m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.***

Tutti relativi ai codici statistici ATECO (attività economica)

ART.4 BIENNIO_32 ore settimanali

1. L'istruzione professionale è caratterizzata da una **struttura quinquennale** dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in **un biennio e in un successivo triennio**.

2. Il **biennio** dei percorsi dell'istruzione professionale comprende **2112 ore** complessive, articolate in **1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori**. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in **assi culturali**.

Nell'ambito delle 2112 ore, **una quota, non superiore a 264 ore**, è destinata alla **personalizzazione degli apprendimenti**, alla realizzazione del **progetto formativo individuale** ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Nel biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e gli studenti, anche facendo ricorso alla **rimodulazione dei quadri orari** e nei limiti delle risorse disponibili.

ART.4 TRIENNIO_ 32 ore settimanali

Il **triennio** dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, **l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo**, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:

- a) Consolidare e innalzare i livelli di istruzione generale;
- b) acquisire e approfondire, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
- c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato;
- d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente in coerenza con il Progetto formativo individuale;
- e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa.

ART.4 TRIENNIO

Le **istituzioni scolastiche** che offrono percorsi di istruzione professionale **possono attivare**, in via sussidiaria, previo accreditamento **regionale**, **percorsi di istruzione e formazione professionale** per il rilascio della **qualifica e del diploma professionale quadriennale**

Il **quinto anno** dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del **diploma di istruzione professionale** previo superamento degli esami di Stato, nonché di maturare **i crediti** per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (**IFTS**)
UFFICIO TECNICO

Per sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica.

ART.5 ASSETTO DIDATTICO

caratterizzato da:

a) **Personalizzazione del percorso di apprendimento**, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio.

Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe **entro il 31 gennaio del primo anno** di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo **non formale e informale** ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo.

Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, **individua**, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di **tutor** per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. **L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati** nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica

ART.5 ASSETTO DIDATTICO

- b) dall'aggregazione, nel **biennio**, delle discipline all'interno degli **assi culturali** caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, **nel triennio**, delle discipline di istruzione generale;
- c) dalla **progettazione interdisciplinare** dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali;
- d) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per **l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi**, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;
- e) dalla possibilità di attivare **percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio**, e percorsi di apprendistato

ART.5 ASSETTO DIDATTICO

f) all'organizzazione per **unità di apprendimento**, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi **percorsi di metodo e di contenuto**, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario **referimento per il riconoscimento dei crediti posseduti** dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;

g) dalla **certificazione delle competenze** che è effettuata, nel corso del **biennio**, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla **certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali**

ART.6 AUTONOMIA

Quota di autonomia: 20%orario nel biennio e triennio

Quota di flessibilità: 40% orario nel terzo, quarto e quinto anno

Comitato tecnico scientifico: docenti e esperti di diversi settori

Utilizzazione spazi di autonomia: realizzare connessioni con leFP

Contratti d'opera con soggetti esperti del mondo del lavoro per l'ampliamento dell'offerta formativa

Gli esperti devono:

- Avere documentata esperienza professionale
- Competenze specialistiche non presenti nell'Istituto

ART.7 RETE NAZIONALE

- Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili di uscita, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali» per un'offerta formativa UNITARIA ed INTEGRATA

ART.8_PASSAGGI TRA I SISTEMI FORMATIVI

- I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale (IP) e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.

DISCIPLINA DEI PASSAGGI

- Il **passaggio** è effettuato esclusivamente a **domanda** della studentessa e dello studente nei limiti delle **disponibilità** di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.
- Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico **profilo di uscita** dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la studentessa e lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza.
- La determinazione **dell'annualità di inserimento** è basata sul
- riconoscimento dei **crediti posseduti**, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.

DISCIPLINA DEI PASSAGGI

La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale, possono:

- chiedere di **passare al quarto anno** dei percorsi di istruzione professionale (IP),
- **proseguire** il proprio percorso di studi con il **quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)** sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico.
- **Nuovo ordinamento dall'a.s.2022/23 con abrogazione D.P.R. 87/2010**

D.Lgs.62/2017

D.LGS.62/2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione a norma dell'art.1,c.180 e 181,lettera i Legge 107/2015

Entra in vigore, per quanto riguarda le disposizioni sul I ciclo di istruzione, a partire **dal 1.09.2017**.

I Collegi dei docenti ne devono prendere atto e **rivedere/adattare**, alla luce di quanto prevede il decreto, **i protocolli di valutazione degli apprendimenti** e del **comportamento degli alunni**

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI, NONCHÉ DEGLI ESAMI DI STATO

IN RACCORDO CON LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, ATTRAVERSO:

1. LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, METTENDO IN RILIEVO LA FUNZIONE FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO DELLA VALUTAZIONE, E DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO;
- 2. LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI DI CUI AI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, NN. 87, 88 E 89.

D.lgs.62/2017

- **CAPO I** - PRINCIPI GENERALI
- **CAPO II** - VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
- **CAPO III** - ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
- **CAPO IV** - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I_ART.1 PRINCIPI GENERALI

LA VALUTAZIONE HA PER OGGETTO:

- IL **PROCESSO FORMATIVO**
- I RISULTATI DI **APPRENDIMENTO**

- HA FINALITÀ FORMATIVA E CONCORRE AL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E DEL **SUCCESSO FORMATIVO**
- DOCUMENTA LO SVILUPPO **DELL'IDENTITA' PERSONALE**
- PROMUOVE **L'AUTOVALUTAZIONE**

IL PROCESSO FORMATIVO

Nel il processo formativo si definiscono:

- gli obiettivi formativi
- i contenuti formativi
- le strategie formative
- i metodi e gli strumenti
- le modalità di valutazione
- i tempi, vincoli e risorse

ART.2 LA VALUTAZIONE

- LA VALUTAZIONE È COERENTE CON:
- L'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE,
- LA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI,
- LE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO,
- È EFFETTUATA DAI DOCENTI NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA AUTONOMIA PROFESSIONALE, IN CONFORMITÀ CON I CRITERI E LE MODALITÀ DEFINITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E INSERITI NEL PTOF.

ART.2 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

RIFERITA

- ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA
(art. 2 commi 4 e 5: espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico...)

LA SCUOLA PROMUOVE

- Comportamenti positivi degli alunni
- Coinvolgimento attivo sia alunni e famiglie
- **LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E' ESPRESSA COLLEGIALMENTE DAI DOCENTI ATTRAVERSO UN GIUDIZIO SINTETICO**
- **Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art.1 comma 3)**

ART.2 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

ORIENTATIVA

AL FINE DI FAVORIRE L'ORIENTAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI;

RILEVAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO;

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARTECIPANO ALLE RILEVAZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DEI LIVELLI

DI APPRENDIMENTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E DELLA QUALITÀ DEL PROPRIO SERVIZIO. (INVALSI)

CAPO II art.2 VALUTAZIONE e CERTIFICAZIONE

COMPETENZE, ESAME DI STATO 1^ CICLO

1. LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI È ESPRESSA CON **VOTAZIONI IN DECIMI** CHE INDICANO DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO.
2. L'ISTITUZIONE SCOLASTICA ATTIVA SPECIFICHE STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (**PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE**).
3. LA VALUTAZIONE È EFFETTUATA **COLLEGIALMENTE DAI DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE (SC PRIMARIA) OVVERO DAL CONSIGLIO DI CLASSE (SC SEC 1°)**.

DOCENTI CHE:

-SVOLGONO INSEGNAMENTI CURRICOLARI PER GRUPPI (L2, STRUMENTO MUSICALE),

-I DOCENTI INCARICATI DELL'IRC

-E DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC

PARTECIPANO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DEI SUDDETTI INSEGNAMENTI.

VALUTAZIONE

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe;
se più docenti di sostegno per lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente;
la valutazione di IRC o delle attività alternative è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento;

«I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto»

PRIMARIA:AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA

- Gli alunni della scuola **primaria** sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di **apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione,** l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**
- I docenti della classe in sede di **scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione**

ART.6 AMMISSIONE SSPG

- Nel caso di **parziale o mancata acquisizione** dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la **non ammissione**
- Se le valutazioni periodiche o finali degli alunni Indicano **carenze** nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'IS attiva **specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**
- Il **voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo** è espresso dal consiglio di classe **in decimi**, considerando il percorso scolastico

ART.4 _INVALSI PRIMARIA

- **INVALSI** effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti:
- **nelle classi seconda ITA e MAT**
- **nelle classi quinta ITA MAT e ING** – in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo
- Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento (coerenti con il QCER) su:
 - abilità di comprensione e uso della lingua
- Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche.
Le rilevazioni nazionali costituiscono attività ordinarie d'istituto.

ART.7_INVALSI SSPG

- L'INVALSI, in coerenza con le Indicazioni Nazionali, effettua rilevazioni nazionali nella sc sec di 1° attraverso **prove standardizzate, computer based, in ITA, MAT e INGL**
- Nella classe terza della sc sec di 1° non si svolgeranno più all'interno degli Esami conclusivi del 1° ciclo (ex DPR 122/2008) ma **entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.**
- Le prove INVALSI supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
- Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento (coerenti con il QCER) relativi a abilità di comprensione e uso della lingua.
- **Le rilevazioni costituiscono attività ordinaria.**

ART.8_ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO

3 prove scritte:

- a) **prova scritta di italiano**, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; per lo scritto di italiano la commissione preparerà tre tracce, che spazieranno da un testo narrativo, argomentativo alla relazione su un argomento di studio attinente alle discipline previste dalle Indicazioni nazionali, all'analisi o sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.
- b) **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche**;
- c) **prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.**
- **Il colloquio**: valuta le conoscenze -descritte nel Profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali- con particolare attenzione a:
 - capacità di argomentazione,
 - risoluzione di problemi,
 - pensiero critico e riflessivo,
 - livello di padronanza delle competenze di cittadinanza
 - livello di padronanza delle competenze nelle lingue straniere.
 - Per indirizzo musicale prova pratica

COMMISSIONE DI ESAME

- La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con **votazione in decimi**, derivante **dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.**
- L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di **almeno sei decimi.**
- Attribuzione della **lode, con deliberazione all'unanimità** della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
- Per i **candidati privatisti**: l'esito dell'esame tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
- Gli **esiti finali** degli esami sono resi pubblici **mediante affissione all'albo della scuola.**

ART.9_CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una **Certificazione delle competenze (All.B DM742/2017)** con riferimento alle **competenze chiave europee**. Sono **otto** le competenze certificate dalle scuole:

comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nella lingua straniera,
competenza matematica,
competenze di base in scienza e tecnologia,
competenze digitali,
capacità di imparare ad imparare
competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa,
consapevolezza ed espressione culturale.

Per ognuna di esse va indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale).

VALUTAZIONE STUDENTI D.A.

- La valutazione è in linea con il P.E.I

La sottocommissione, sulla base del PEI predispone, se necessario, prove differenziate che abbiano valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

- Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo, comunque valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 2° grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

VALUTAZIONE STUDENTI con DSA

- la valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione sono **coerenti con il PDP** predisposto dal CdC
- Per DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle **misure dispensative e degli strumenti compensativi**
- Per l'Esame di Stato, la Commissione può riservare **tempi più lunghi e autorizzare strumenti informatici per le prove scritte** (se già impiegati per le verifiche durante l'anno)
- Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di DSA prevede la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della **prova orale sostitutiva** della prova scritta di lingua straniera.

ART.11,c 13

- In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, -anche in **comorbilità** con altri disturbi o patologie, -risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, l'alunno è **esonero** **dall'insegnamento delle lingue straniere** e segue un percorso didattico personalizzato.
- In sede di esame di Stato **sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma**
- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto **non viene fatta menzione** delle modalità di svolgimento e **della differenziazione delle prove.**

APPLICAZIONE

Le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici:

- **dal 1 settembre 2017**
- le norme inerenti i principi generali (art. 1);
- le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).
- **dal 1 settembre 2018**
- le norme riferite al 2° ciclo di istruzione (artt. 12-21).
- le norme inerenti l'effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19);
- l'art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale);
- l'art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al 2°
- ciclo;
- l'art. 25 (Scuole italiane all'estero) per la parte relativa al 2° ciclo.

Grazie per l'attenzione